



PORTO VENERE
Servizi Portuali e Turistici S.r.l.
Molo Dondero, 8
19025 Porto Venere

Prot. N°73

Spettabile Impresa

Invio esclusivamente via PEC

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSO
ALLO STABILIMENTO ARENELLA**

OGGETTO: la Società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl intende procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento in concessione stagionale della gestione in regime di art. 45 bis Codice della Navigazione del pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella in concessione alla Porto Venere Servizi Portuali Srl - CIG Z7321EF8AD.

CAPO I – OGGETTO, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO.

Premessa

1. La Società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl, Società partecipata al 51% dal Comune di Porto Venere (SP) e con il 49% di azionariato diffuso– Sede Legale ed Operativa: Molo Dondero 8 – 19025 Porto Venere (SP) – Partita IVA e Cod. Fiscale 00312920119 – Tel. 0187/793042 – Fax. 0187/766141 - email: portodiportovenere@legalmail.it, è titolare della concessione demaniale dello stabilimento balneare Arenella, con annesso pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ubicato a Porto Venere.

2. Il Cda della Porto Venere Servizi nella seduta del 3 Febbraio 2018 ha stabilito di procedere con procedura negoziata, rivolta ai soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse per l'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata ad individuare almeno cinque concorrenti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione stagionale della gestione in regime dell'art. 45 bis Codice della Navigazione del pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella in concessione alla Porto Venere Servizi Portuali Srl.

Art. 1 Oggetto della concessione del servizio

1. La Porto Venere Servizi portuali e Turistici Srl (in seguito, la Società) intende dar corso alla concessione di servizi ai sensi dell'Art. 45 bis Codice della Navigazione (RD 30 marzo 1942 n. 327) relativa all'organizzazione, gestione e conduzione del pubblico esercizio di somministrazione di

alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, in concessione fino al 31.12.2020.

2. Resta inteso che la presente concessione è sottoposta alla condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo o revoca da parte dell'Autorità competente o in caso di sopravvenute disposizioni normative relative alle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per la concessione a Terzi.

3. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dal concessionario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile nonché a qualsiasi titolo.

Art. 2 Durata

1. La presente concessione ai sensi dell'Art. 45 bis Codice della Navigazione ha durata biennale, ovvero per numero due (2) stagioni balneari (1° Maggio/30 Settembre di ogni anno) con inizio presunto dalla data di stipula del contratto e termine al 30 Settembre 2019, fatto salvo quanto previsto all'Art.1 del presente capitolato.

2. Al termine del periodo di concessione le aree e le strutture e le attrezzature di proprietà dovranno essere restituite alla Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl nella loro piena integrità.

3. È ammesso il trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o ramo di azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento della Porto Venere servizi Portuali e Turistici Srl che avrà facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie per il mantenimento degli standard qualitativi degli esercizi, come definiti in esito alle procedure concorsuali.

4. Il trasferimento è comunque escluso a favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dal capitolato che ha determinato la concessione.

5. Le disposizioni sopraindicate si applicano anche all'ipotesi di trasferimento della posizione di socio o associato temporaneamente all'Impresa di cui il gestore è legale Rappresentante, obbligato principale.

Art. 3 Luogo di esecuzione

1. L'Impresa aggiudicataria della concessione del servizio dovrà svolgere i servizi affidati esclusivamente nel perimetro della concessione demaniale in oggetto e meglio identificato e nell'atto di concessione demaniale marittima nr .24/2004 rep 49.

Art. 4 Corrispettivo

1. Il gestore è tenuto al pagamento del canone offerto in sede di gara. Il canone biennale non potrà essere inferiore a quello stimato come minimo a base d'asta pari ad Euro 33.560,00 oltre IVA, per la durata della concessione.

2. Il gestore è inoltre tenuto al pagamento delle spese per le utenze (servizio idrico, energia elettrica, servizio rifiuti) calcolate su base forfettaria per un importo stagionale di Euro 9.000,00 comprensivo di IVA (importo biennale complessivo di Euro 18.000,00 comprensivo di IVA).

3. Il gestore, a fronte degli obblighi assunti con il presente capitolato e con la propria proposta, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo: l'attività si intende infatti interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza del corrispettivo per l'acquisto di beni (es. alimenti e bevande).

Art. 5 Modalità di concessione

1. La concessione verrà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CAPO II – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 6 Stipulazione del contratto

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare apposito contratto di concessione, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

2. Un Rappresentante dell'Impresa è pertanto tenuto a presentarsi presso la sede della Società concedente nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima provando la propria legittimazione ed identità.

3. Ove il Rappresentante dell'Impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, la Società fissa nuovamente, con lettera raccomandata, il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il Rappresentante dell'Impresa non si presenti, la Società dichiara la decadenza dell'Impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

Art. 7 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente Capitolato Speciale;
- b) l'Offerta tecnico-qualitativa presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;
- b) l'Offerta economica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;
- c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 8 Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, consistenti in:

- a) eventuali spese per bolli relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati;
- b) per l'eventuale imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati e spese accessorie.

L'Impresa aggiudicataria versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dalla Società e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 9 Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo offerto, oppure in misura ridotta qualora ne ricorrano le condizioni come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che preveda espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e impegno al suo versamento da parte dell'Istituto garante a semplice richiesta della Società; deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dalla Società e preventivamente comunicate all'Impresa affidataria.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, la Società concedente ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Società opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali

CAPO III- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 Beni strumentali al servizio

1. Al fine di poter svolgere i servizi affidati in concessione, il gestore utilizzerà il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella ed i relativi beni mobili di cui alla scheda tecnica (Allegato n°1)
2. Detti beni vengono consegnati nello stato in cui si trovano, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale Rappresentante del gestore congiuntamente al verbale di consegna il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, da cui dovrà risultare, tra l'altro, lo stato della struttura e dei beni affidati.
3. Sui beni immobili e relative pertinenze permane per tutta la durata del contratto di concessione il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario pertanto non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.
4. Allo scadere della presente concessione i beni conferiti tornano in capo al concedente.
5. Il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, le sue pertinenze, le attrezzature ed in genere i beni mobili e gli arredi devono essere restituiti alla Società concedente in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

Art. 11 Gestione dei beni consegnati

1. Sono a carico del Concessionario le spese di gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, nonché la manutenzione ordinaria della struttura dello stesso, da eseguirsi con la massima diligenza. Il Concessionario dovrà mantenere il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, le attrezzature, gli arredi, gli impianti e in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso e pienamente efficienti e funzionanti, curandone la pulizia giornaliera nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Il concessionario si obbliga altresì, previa comunicazione alla Società, nel corso della gestione a mantenere tutti i locali concessi, gli impianti, in particolare l'impianto idrico e di aspirazione dei fumi della cucina ed i beni durevoli in perfetto stato di funzionamento, eseguendo, tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi.
3. Gli arredi esistenti nel pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, durante tutto il periodo della gestione, devono essere

mantenuti in buono stato conservativo e, nel caso di loro deterioramento, dovranno essere sostituiti, con spese a carico del concessionario, con altrettanti arredi di pari qualità che, alla fine del rapporto di gestione rimarranno in proprietà della Società concedente, senza alcun obbligo di rimborso da parte della stessa. La loro sostituzione dovrà essere immediatamente comunicata alla Società stessa così da consentire la nuova inventariazione.

4. Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, indennizzo o risarcimento, nemmeno a titolo di migliona, potrà essere richiesto alla Società, che rientrerà nella piena disponibilità dello il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella e dei beni mobili, propri o di quelli forniti dal Concessionario, compresa ogni eventuale incorporazione di qualsiasi specie.

5. Tutti i beni dovranno risultare da apposito inventario, che dovrà essere costantemente aggiornato. Il primo inventario (verbale di consistenza) è redatto all'inizio della concessione contestualmente al verbale di consegna, mentre quello finale sarà redatto al termine della concessione congiuntamente al verbale di riconsegna della struttura.

Art. 12 Modalità di espletamento del servizio.

1. Il gestore sarà chiamato a svolgere in piena autonomia d'impresa, in proprio, con proprio personale dipendente od incaricato la gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella.

2. L'attrezzatura, fornita dal concessionario, dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione.

3. La gestione del servizio, che non potrà comportare alcun onere a carico della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl., dovrà essere svolta con i tempi, regole e modalità previste dalla vigente normativa in materia.

4. Il gestore pertanto provvederà a porre in vendita quanto autorizzato con la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

5. La gestione dovrà essere esplicata con idonei mezzi e persone, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti Ordinanze comunali rispettando gli standard minimi imposti dall'Art. 15 del presente capitolato.

6. In caso di condizioni meteorologiche non favorevoli, il gestore provvederà a mettersi tempestivamente in contatto con la Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl al fine di concordare l'apertura del pubblico esercizio, per garantire, in caso di miglioramento delle stesse, il servizio agli utenti dello Stabilimento balneare Arenella.

7. È altresì fatto carico al gestore di presentare ad inizio stagione le necessarie istanze all'ASL, al Comune di Porto Venere finalizzate all'apertura del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella. Il gestore deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione presentata presso la competente Autorità.

Art. 13 Manutenzione straordinaria

1. Gli oneri di manutenzione straordinaria riferiti ad eventuali modifiche strutturali restano a carico della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl. Il gestore non può pretendere alcun indennizzo per mancato introito a causa della sospensione dell'attività derivante da interventi di manutenzione straordinaria non procrastinabili.

Art. 14 Utenze

1. Il gestore è tenuto al pagamento delle spese per le utenze (servizio idrico, energia elettrica, servizio rifiuti) calcolate su base forfettaria per un importo annuale di Euro 9.000,00, comprensivo di IVA.

Art. 15 Tariffe

1. Tutti i proventi inerenti lo svolgimento della gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, la cui titolarità della concessione demaniale rimane in capo alla Porto Venere servizi Portuali e Turistici Srl, sono di esclusiva competenza del gestore e verranno trattenuti dal medesimo. Al gestore non è dato pretendere alcunché qualora a causa di avverse condizioni meteomarine. Parimenti restano a carico del gestore le spese relative agli acquisti ed eventuali forniture necessarie per la conduzione il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella

Art. 16 Osservanza delle condizioni di lavoro e personale minimo dedicato

1. Il personale addetto al funzionamento del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, rispettando la normativa vigente. Il gestore si impegna a provvedere all'aggiornamento ed alla formazione del personale preposto alla gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella.

2. La Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl si riserva di verificare altresì la qualifica del personale presente nel pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella ed i rapporti in essere con il soggetto gestore, inoltre si riserva in qualsiasi momento di richiedere la sostituzione di personale che dalle segnalazioni pervenute risultasse non adeguato.

3. Il gestore è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi oggetto di concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell'occupazione; in particolare vige l'obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

4. L'obbligo di applicazione del contratto e degli accordi sussiste anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua organizzazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5. È fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti. La Società provvederà a richiedere, ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

6. L'Impresa concessionaria è altresì obbligata a fornire gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica, nonché di dotare il personale di un cartellino di riconoscimento contenente oltre

che il nome della persona addetta, la fotografia e l'indicazione della posizione INPS, INAIL e il nome dell'Impresa.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Società o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Società medesima comunica al concessionario, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

8. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della Società di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

9. Non è ammessa la sub-concessione o l'affidamento a terzi anche parziale della gestione, essendo il rapporto tra la Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl ed il gestore regolato dall'Art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Art. 17 Osservanza di norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e s. m. e i., in particolare deve:

a) ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti secondo la certificazione HACCP;

b) osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;

c) comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato ai sensi dell'Art.17 del D. Lgs 81/2008 e s. m. e i.

2. Il concessionario è tenuto altresì:

a) a mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dal D.M. 10.3.98;

b) ad attuare il Documento di Valutazione del rischio, verificando periodicamente l'efficacia delle misure adottate ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s. m. e i.

c) a prendere visione, sottoscrivere ed attuare eventuali disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da interferenza predisposto dalla stazione appaltante ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s. m. e i.

Art. 18 Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

1. Alla Società è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal Concessionario rispetto alla gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. A tal fine la Società potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare la struttura con lo scopo di verificare lo stato pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella e delle attrezzature concessi, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte degli ospiti.

2. Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del Concessionario in merito agli obblighi previsti dal presente disciplinare, in particolare in ordine alla buona manutenzione ordinaria, al buon funzionamento pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, agli arredi e in genere ai beni mobili, le stesse verranno

contestate a mezzo di diffida al gestore, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dalla Società, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 19 Responsabilità e manleva

1. La concessione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, non comporterà alcun costo od onere per la Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl la quale, peraltro, è manlevata completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che potessero derivare dalla concessione stessa e dallo svolgimento dei predetti servizi.

2. A tal fine la Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl non può essere considerata in nessun modo depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che l'affidatario detiene nella concessione rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo del gestore.

3. Lo stesso risponde direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti possa derivare alla Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl o ai terzi.

4. Il gestore si impegna ad osservare tutte le Leggi ed i Regolamenti che disciplinano la materia, a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e rispettare la vigente normativa in materia di Sicurezza e gestione del personale.

5. Il gestore deve tenere indenne la Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl da ogni dannosa conseguenza alle persone o cose che fosse causata per fatto o colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che potessero derivare a Terzi dalle attività inerenti la gestione affidata. Il gestore resta responsabile verso l'Amministrazione demaniale Marittima di tutti gli obblighi conseguenti le concessioni manlevando la Porto Venere Servizi portuali e Turistici Srl da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti nella gestione del pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande.

6. È fatto obbligo al gestore comprovare l'avvenuta stipula di polizza RCTO con massimale 1 milione di Euro stipulata con compagnia assicurativa che preveda:

- a) il soggetto gestore quale contraente;
- b) la responsabilità civile per danni a prestatori d'opera (rivalsa INAIL);
- c) inserimento della causale incendio per Ricorso Terzi da incendio dei beni di proprietà della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl;
- d) inserimento della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl quale terzo (RC incrociata);
- e) inserimento della garanzia per danni a cose in consegna e custodia;
- f) responsabilità civile per lo smercio
- g) l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata in gestione;
- h) un massimale non inferiore alla normativa vigente.

Art. 20 Sub-concessione

1. Il concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione.

2. È pertanto vietata la sub-concessione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto di concessione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Società.

Art. 21 Motivi per l'applicazione di penalità

1. Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in caso di inadempienza agli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto di concessione, accertata a seguito delle verifiche di cui al precedente Art. 18.

Art. 22 Importo delle penalità

1. Le penali per gli inadempimenti di cui al precedente Art. 21 sono stabilite come segue:

a) € 500,00 per la prima inadempienza;

b) € 1.000,00 per le successive inadempienze contrattuali.

2. In ogni caso l'ammontare delle penali non può superare l'importo complessivo di € 5.000,00.

3. Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'Impresa supera detto limite di importo, si procede alla revoca della concessione.

Art. 23 Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

2. Le penalità sono notificate al concessionario a mezzo PEC oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata allo stesso nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

3. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute inapplicabili.

Art. 24 Corrispettivo della concessione e cauzioni

1. Il gestore dovrà corrispondere anticipatamente alla Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl il canone offerto, nella misura definita in sede di aggiudicazione della gara, che avrà come base d'asta al rialzo la somma di Euro 33.560,00 oltre IVA. Il canone biennale (suddiviso a metà, per anno) dovrà essere interamente corrisposto entro il 15 Maggio 2018 ed il successivo entro il 15 Maggio 2019

2. La Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl all'atto del ricevimento del canone provvederà ad emettere relativa fattura.

3. All'atto della presentazione dell'offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria di Euro 671,00 (seicentotrentuno/00) o ridotta del 50% ove previsto dal D.Lgs. 50/2016.

4. A garanzia del pagamento del canone biennale dovrà essere presentata fidejussione esclusivamente bancaria escutibile a prima richiesta, a copertura dell'intero importo di aggiudicazione, valida per tutta la durata dell'appalto. Tale fidejussione bancaria dovrà essere presentata al momento dell'aggiudicazione salvo pagamento dell'intero importo di aggiudicazione contestuale alla firma del contratto.

Tale fidejussione deve considerarsi aggiuntiva a quella definitiva prevista dal D.Lgs. 50/2016.

5. Il gestore dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

6. Il gestore dovrà corrispondere il pagamento delle spese per le utenze (servizio idrico, energia elettrica, servizio rifiuti) calcolate su base forfettaria per un importo annuale di Euro 9.000,00, (IVA compresa) secondo le seguenti modalità: la somma di Euro 4.500,00 (IVA compresa) entro e non oltre il 30 Giugno 2018, il successivo saldo entro e non oltre il 31 Luglio 2018. Le spese per le utenze del secondo anno di gestione dovranno essere corrisposte in maniera analoga: Euro 4.500,00 (IVA compresa) entro e non oltre il 30 Giugno 2019, il successivo saldo entro e non oltre il 31 Luglio 2019. Il gestore dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione a copertura dell'intero importo, salvo pagamento dell'intero importo relativo alle utenze contestuale alla firma del contratto.

5. Il gestore dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione a copertura delle attrezzature per un importo di €10.000.

CAPO VI- CESSIONI E MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 25 Cessione del contratto

1. La Legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti della Società, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

Art. 26 Cessione dell'azienda

1. L'acquirente di un'Impresa aggiudicataria di un contratto della Società subentra nello stesso.

2. La Società ha facoltà di accettare l'acquirente, ovvero di risolvere il contratto, con motivato provvedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di affitto o usufrutto dell'Azienda.

Art. 27 Modifiche della ragione sociale

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Impresa aggiudicataria sono prontamente comunicate alla Società.

2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale Rappresentante dell'Impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

CAPO VII – CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 28 Risoluzione, recesso e regime sanzionatorio

1. Oltre che per scadenza naturale dei termini, il rapporto di concessione può cessare in uno dei seguenti casi:

a) in caso di mancato pagamento del canone stagionale e/o del rimborso su base forfettaria delle utenze (servizio idrico, energia elettrica, servizio rifiuti), il contratto, previa diffida, sarà soggetto a risoluzione.

- b) quando la Società ed il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del concessionario per causa ad esso non imputabile: il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- d) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività: la Società incamera la cauzione definitiva;
- e) per formulazione da parte del concedente di più di 2 diffide: la Società incamera la cauzione definitiva;
- f) per gravi ragioni di pubblico interesse, qualora il concessionario con il suo operato rechi danno al patrimonio della Società, per gravi motivi di ordine igienico-sanitario, per problemi di sicurezza degli ospiti e dei lavoratori, per l'uso improprio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, per inadempienze contrattuali nei confronti dei dipendenti: la Società incamera la cauzione definitiva;
- g) qualora nella gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella, si verificano situazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica: la Società incamera la cauzione definitiva;
- h) per sopravvenute cause ostative in ordine ai requisiti soggettivi, morali e professionali del concessionario: la Società incamera la cauzione definitiva;
- i) per fallimento del concessionario, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresе;
- k) per ricorso alla sub-concessione: la Società incamera la cauzione definitiva;
- l) per mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Società per fatti connessi con l'esecuzione del contratto: la Società incamera la parte restante della cauzione;
- m) per cessione dell'azienda, ove la Società decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- n) ove la Società, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al concessionario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse: l'Impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- o) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa.

2. In ogni caso di cessazione del rapporto per causa imputabile al concessionario, la Società si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. La gestione del pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella nel suo complesso sarà valutata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl, il quale potrà avvalersi di un'apposita commissione di cui potranno far parte i soci di parte privata della società stessa. La commissione valuterà l'andamento della gestione ed in caso di inadempimenti o mancato svolgimento del servizio relativo alla gestione del pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande annesso allo stabilimento balneare denominato Arenella potrà richiedere alla società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl di rescindere il contratto.

Art. 29 Modalità del provvedimento di cessazione

1. La cessazione anticipata del contratto viene disposta con atto dell'Organo amministrativo della Società.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto.

CAPO VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30 Procedimento

1. Quando sorgono contestazioni tra la Società ed il concessionario, oppure quando questo contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, l'Organo amministrativo della Società, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive della Società sono comunicate a mezzo raccomandata/posta certificata al concessionario, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 31 Esclusione dell'arbitrato

1. Ove il concessionario ritenga insoddisfacenti le decisioni della Società, la definizione della controversia è attribuita al Foro della Spezia. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto di concessione ad arbitri.

Il Presidente del CdA
F.to Dott. Ferruccio Rossi

INVENTARIO BENI STRUMENTALI – ALLEGATO 1

- a. N° 1 cappa a parete Snack con filtri a labirinto misure 70X200X43H Marca Tosco canali
- b. N ° 1 Centralina di filtrazione e deodorizzazione aria – misure 70X120X50H marca Tosco canali
- c. N° 1 regolatore di velocità centralina
- d. N°1 coppia di staffe in lamiera zincata e raccordi
- e. N° 1 vetrina SNACK refrigerata con motore interno – piano espositivo da 60 cm con 2 mensole neutre da 21,5 cm – vetrina da rivestire misure 100X65/85,3X137H – marca Stiltek
- f. N° 1 piastra elettrica ad induzione
- g. N° 1 piastra vetro ceramica
- h. N° 1 lavastoviglie
- i. N° 1 fabbricatore di ghiaccio
- j. N° 1 pensile scolapiatti con porte scorrevoli – misure 120X40X60H – modello Mittel Group
- k. N° 8 ripiani lisci a parete + 8 cremagliere
- l. N° 16 mensole
- m. N° 1 frigo a colonna 1 porta -tn
- n. N° 6 bidoncini
- o. N° 7 sedie
- p. N°12 tavoli bar
- q. N°37 sedie Bar
- r. N° 12 tavolini per ombrelloni